



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 135°

Roma, 4 - 11 dicembre 2008

N. 49 - 50

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE





Sommario

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82		
Linee guida applicative del D.M. 263/2007	Pag.	5
Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83		
Linee guida applicative del D.M. 267/2007	»	8
Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84		
Linee guida applicative del D.P.R. 23/2008	*	16
Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Am-		
ministrazione scolastica periferica	*	20
Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio		
Ufficio scolastico di Padova	»	25
Ufficio scolastico di Padova.	»	26
Ufficio scolastico di Padova	»	27
Ufficio scolastico di Padova	»	28
Ufficio scolastico di Padova	»	29
Ufficio scolastico di Padova	»	30
Ufficio scolastico di Piacenza	»	31





Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82

Linee guida applicative del D.M. 263/2007

IL MINISTRO

- VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";
- VISTO l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- VISTO il DM 29 novembre 2007, n. 263, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione del Regolamento concernente le modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

1 - PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE SCUOLE NON PARITARIE

- 1.1 La domanda di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo punto 1.3 delle scuole non paritarie deve essere presentata all'Ufficio Scolastico della Regione in cui la scuola ha sede entro il 31 marzo di ogni anno (art. 1, comma 2 del D.M. n. 263/2007).
- 1.2 La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale dell'ente gestore, il quale deve:
 - <u>precisare</u> la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione che vuole assumere; gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico successivo:
 - dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis, comma 4, del decretolegge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2006 e, più precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:
 - a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);
 - b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;



- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo:
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti.

- 1.3 L'Ufficio Scolastico Regionale procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione e, in caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo (art. 1, comma 5 del D.M. n. 263/2007).
- 1.4 In caso di riscontro negativo, l'Ufficio comunica l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno (art. 1, comma 6 del D.M. n. 263/07).
- 1.5 L'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare, entro il successivo 30 novembre (art. 1, comma 7 del D.M. n. 263/07), appositi accertamenti ispettivi e, nel caso questi attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, previa comunicazione formale alla scuola interessata.
- 1.6 L'elenco regionale delle scuole non paritarie deve essere aggiornato ogni anno e viene pubblicato all'albo e sul sito INTERNET dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno (art. 1, comma 8 del D.M. n. 263/07).

2 - RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI SCUOLA NON PARITARIA

- 2.1 L'iscrizione della scuola nell'elenco regionale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda
- 2.2 La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. La scuola deve assumere espressamente la denominazione di scuola non paritaria; può aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti (es. Scuola non paritaria "Mario Rossi" ad indirizzo classico, scientifico, tecnico... ecc.). Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio Scolastico Regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 2.3 La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del citato decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2006, assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al



decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado.

La scuola non paritaria è tenuta a comunicare, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa.

3 - MANTENIMENTO E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI

- 3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco e la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata dichiarazione, l'Ufficio invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, l'Ufficio dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione alla stessa (art. 3, 1° comma, del D.M. n. 263/07).
- 3.2 La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate, entro il termine del 31 marzo, l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.
- 3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, con le modalità indicate al paragrafo 1.
- 3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
- 3.5 L'Ufficio Scolastico Regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il reguisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, dispone la cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti dall'elenco regionale, dandone formale comunicazione alla scuola.

Roma, 10 oblase 2008



Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83

Linee guida applicative del D.M. 267/2007

IL MINISTRO

- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";
- VISTO l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al citato decreto ministeriale n. 267/2007;

ADOTTA

le seguenti Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.

1 - IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

- 1.1 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18 aprile1994, n. 389.
- 1.2 Ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico.
- 1.3 Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- 1.4 Il sistema di norme citato (legge n. 62/2000, legge n. 27/2006 e Regolamenti di cui ai DD.MM.n. 263 e n. 267 del 29 novembre 2007) ridefinisce e disciplina l'intera materia e il relativo quadro di riferimento. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento. La validità e durata sotto profili non educativi, ad esempio per l'esenzione fiscale di tali riconoscimenti ancora in essere sono regolati dalle determinazioni degli Uffici Finanziari.



- 1.5 Le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.
- 1.6 In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le loro attribuzioni ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
- 1.7 Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell'istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai sopra citati regolamenti.

2 - LE SCUOLE PARITARIE

- 2.1 Sono definite "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
- 2.2 Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all'interno della stessa regione, fatta salva l'attribuzione di uno specifico codice meccanografico a ciascuna istituzione scolastica facente parte del complesso scolastico riconosciuto.
- 2.3 Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- 2.4 Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell'Amministrazione.
- 2.5 Il gestore dell'ente, persona fisica o rappresentante legale, deve essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di un Paese membro dell'Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio Paese.
- 2.6 Le scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).
- 2.7 il gestore ha l'obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell'iscrizione in poi, dello stato di scuola paritaria, inclusa la eventuale perdita di tale status.

3 - L'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

3.1 Ai fini del riconoscimento della parità le scuole devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000. Il gestore, persona fisica



o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale, deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente:

- a. di essere cittadino italiano:
- b. di aver compiuto il trentesimo anno di età;
- c. di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, ai cittadini ed enti italiani dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

- 3.2 L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
- 3.3 L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
 - a. per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
 - b. per le scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.
 - Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.
- 3.4 Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare **entro il 31 marzo** dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b. l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l'eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
 - c. l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica:
 - d. l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
 - e. l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
 - f. l'impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
 - g. l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
 - h. l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali indicati nel successivo punto 6.7;



- i. l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi;
- j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all'essere un soggetto giuridico "con fini di lucro" o "senza fini di lucro".
- 3.5 Per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche con l'istanza di cui al punto 3.4 il gestore o il legale rappresentante della gestione si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. Per le scuole dell'infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza riferimento alle sezioni attivate.
- 3.6 Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
 - b. linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;
 - c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni;
 - d. numero degli alunni iscritti (o previsti) a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità (con relativa documentazione specifica).

4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

- 4.1 L'Ufficio Scolastico Regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi del precedente paragrafo.
 - A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno.
- 4.2 Il provvedimento di riconoscimento deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità ed ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
- 4.3 Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale emana apposito decreto modificativo di quello originario.
- 4.4 In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e, contestualmente, deve essere inviata comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria all'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.



- 4.5 Il provvedimento di riconoscimento deve contenere l'obbligo del gestore ad inserire e ad aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.
- 4.6 In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi.
- 4.7 Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti.
- 4.8 Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti.

5 - IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ

- 5.1 Gli Uffici Scolastici Regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche.
- 5.2 il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
- 5.3 La scuola paritaria è tenuta a comunicare, nelle forme che saranno indicate dagli USR entro il termine di cui al precedente comma:
 - a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae) e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni);
 - b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
 - c) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
 - d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti.

5.4 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.

Ai fini di cui all'art. 4 del Regolamento di cui al D.M. 29 novembre 2007, n. 267, a partire dall'a.s. 2008/09, costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore ad otto.



- 5.5 Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.
- 5.6 Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.
- 5.7 L'Ufficio Scolastico Regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive. Gli oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 5.8 Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca della parità.
- 5.9 Il riconoscimento alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, ad eccezione della scuola dell'infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.
- 5.10 La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio nei seguenti casi:
 - a) libera determinazione del gestore;
 - b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - c) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo:
 - d) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27:
 - e) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
 - f) mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso.

- 5.11 In caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. L'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad indicare l'istituzione scolastica possibilmente dello stesso ordine e grado per il deposito degli atti.
- 5.12 Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti:



- a) l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- b) l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
- c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
- d) lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;

L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.

6 - PERSONALE DOCENTE E COORDINAMENTO DIDATTICO

- 6.1 Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
- 6.3 Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.
- 6.4 Per l'insegnamento nelle scuole paritarie di docenti provenienti da paesi dell'Unione Europea e da Paesi non comunitari è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale di docente adottato ai sensi delle vigenti direttive comunitarie.
- 6.5 Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.
- 6.6 La gestione ed il coordinamento didattico comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. I certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.
- 6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.



7 -- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

- 7.1 Le scuole paritarie, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l'obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti.
- 7.2 Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo e per le prove standardizzate presenti nell'esame di Stato a conclusione del primo ciclo e del numero minimo di giorni di lezione.
- 7.3 Le iscrizioni a classi di scuola paritaria e i trasferimenti in corso d'anno sono regolati dalle disposizioni che annualmente il Ministero emana, anche per quanto concerne il passaggio dal primo al secondo ciclo e il nulla osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno.
- 7.4 Per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni degli studenti delle scuole statali.
- 7.5 Ai fini della necessaria documentazione le scuole paritarie, come quelle statali, sono tenute ad organizzare i servizi di segreteria in modo da assicurare l'osservanza delle norme che concernono la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
- 7.6 Le scuole paritarie sono, di norma, sede degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. Non ci sono limiti per le scuole secondarie di primo grado. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le ordinanze ministeriali definiscono annualmente le procedure e le modalità.
- 7.7 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).
- 7.8 Per quanto si riferisce agli esami di idoneità per candidati esterni le relative norme sono definite nell'ordinanza annuale sugli scrutini ed esami.

Roma, 10 oblos Re 2008

Man G Dum

PELMIN

IL MINISTRO



Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84

Linee guida applicative del D.P.R. 23/2008

IL MINISTRO

- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";
- VISTO l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- VISTO il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

RITENUTO necessario linee guida di attuazione del citato regolamento n. 23/2008;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

1 - Istanza di convenzionamento

- 1.1 Le scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, devono presentare domanda all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui potranno decorrere gli effetti della convenzione. L'istanza di convenzione deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale), oppure consegnata a mano, oppure, per i possessori di posta elettronica certificata, tramite invio alla PEC istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sempre entro il medesimo termine. Non possono essere accolte domande presentate dopo tale data.
 - Si precisa che l'istanza di convenzionamento può essere presentata solo da scuole primarie che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza.
- 1.2 La domanda deve essere firmata in originale dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore.
- 1.3 La richiesta deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 3 comma 2 del Regolamento nonché la dichiarazione di impegno a fornire, entro il 30 settembre successivo, i documenti di cui al comma 3 dell'art. 3 del regolamento.
- 1.4 Gli Uffici Scolastici Regionali verificano che la scuola che intende stipulare la convenzione presenti le condizioni di funzionamento previste dal Regolamento.



2 - Stipula della convenzione

- 2.1 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o il dirigente da lui delegato, stipula la convenzione previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati, nel limite dello stanziamento di bilancio, utilizzando come riferimento il modello allegato alle presenti Linee guida.
- 2.2 La convenzione ha la durata massima di nove anni.
- 2.3 La convenzione prevede che il contributo annuale sia corrisposto, di norma con rate semestrali, al gestore della scuola primaria paritaria convenzionata nella misura stabilita, annualmente, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art, 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2.4 La convenzione è registrata a cura e spese del soggetto gestore.

3 - Modifica della convenzione

- 3.1 La convenzione può essere modificata dall'Ufficio Scolastico Regionale in relazione al variare dell'entità economica dei contributi assegnati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La convenzione può inoltre essere modificata a richiesta del Gestore nei seguenti casi:
 - a. aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione;
 - b. mutamento del Gestore (Ente o persona fisica);
 - c. trasferimento di sede della scuola convenzionata.

La richiesta di modifica per i casi di cui al punto a) deve essere inoltrata dal gestore/rappresentante legale, o persona munita di procura speciale:

- per le classi entro il termine previsto dal regolamento sulla parità scolastica e cioè 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni;

IL MINISTRO

- per le ore di sostegno, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

I mutamenti di ente gestore e i trasferimenti di sede di cui ai punti b e c devono avvenire, di norma, prima dell'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto, fatti salvi casi eccezionali che sono rimessi alla competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

3.2 L'Ufficio Scolastico Regionale accetta la proposta di modifica della convenzione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali.

4 - Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica. L'Ufficio Scolastico Regionale, in caso di gravi irregolarità di funzionamento - previa diffida ad adempiere e verifica della sussistenza dell'irregolarità - può risolvere la convenzione.

Roma, 10 oblesse 2008

Allegato: Schema di convenzione

Man godin

SISTEMA

62/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.....

con se	de in(CF
	E
L'Ente	"", con sede in
via) nella persona del suo
legale	rappresentante gestore della scuola primaria
paritari	ia "" sita in;
-	Vista la legge 62/2000;
-	Vista la legge 27/2006;
-	Visto il DPR 23/2008;
_	Viste le Linee guida ex art. 8 comma 1 DPR 23/2008;
_	Visto il DM n del di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n.
	296;
-	Visto il decreto di riconoscimento della parità;
	OLOGONIANE E OLOTIDINA OHANTO SECHE
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art	"" con sede inviene
	assegnato un contributo pari a €per: - n classi superiori ai 10 alunni, a ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di €, per un totale di €
	- n ore di sostegno, per ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di € per un totale di €
	- n ore di insegnamento individualizzato per allievi in difficoltà di apprendimento, per ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di € per un totale di €
Art	t. 2) Il soggetto gestore si obbliga a:
	a) mantenere la sede legale, o la residenza se persona fisica, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
	b) mantenere i requisiti previsti dalla legge 62/2000;
	c) affidare il coordinamento delle attività educative e didattiche ad un soggetto in possesso dei titoli culturali e professionali non inferiori rispetto a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
	d) stipulare contratti di lavoro del personale docente come previsto dalla legge



- Art. 3) Il soggetto gestore si obbliga altresì a trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale ogni anno entro 30 qq dall'apertura dell'anno scolastico:
 - a) il prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
 - b) l'indicazione del numero degli alunni iscritti e certificati ai sensi della 104/1992 nonché, per ognuno di essi, il numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap istituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, in base ai medesimi parametri secondo cui si indicano le ore di sostegno per gli alunni con handicap frequentanti le scuole statali.
 - c) la documentazione idonea relativa alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
- Art. 4) L'Ufficio Scolastico Regionale si obbliga a corrispondere al soggetto gestore il contributo annuo nella misura fissata con decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da erogare in due rate. Detto contributo è annualmente determinato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Art. 5) La presente convenzione può essere modificata a seguito dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi funzionanti, delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo o per modificazione dei parametri dei contributi fissati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Art. 8) La presente convenzione viene registrata a cura del soggetto gestore con oneri a suo carico.

Il legale rappresentante

Il direttore generale



Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001:

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 03.09.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8470 del 11.09.2007, con la quale la sig.ra Anna Innocenzi nata il 11.11.1944 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Dipartimento per l'Istruzione, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 03.03.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 03.03.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Anna Innocenzi - in servizio presso il Dipartimento per l'Istruzione, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 15 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 marzo 2008 al n. 311)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 25.10.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4660 del 12.11.2007, con la quale la sig.ra Silvana Gaetani nata il 13.01.1948 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della LIGURIA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.02.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.02.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Silvana Gaetani - in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della LIGURIA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 marzo 2008 al n. 321)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181:

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 07.06.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8466 del 11.09.2007, con la quale il sig. Sergio Romoli nato il 02.06.1958 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Terni, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.02.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA:

Con effetto dal **01.02.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Sergio Romoli - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Terni, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 17 marzo 2008 al n. 354)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319:

VISTA la domanda datata 03.09.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 1017 / 03/10/2007/ING, con la quale la sig.ra Gabriella Latini nata il 07.01.1948 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ancona, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.02.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.02.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Gabriella Latini - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ancona, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 19 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 17 marzo 2008 al n. 352)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181:

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319:

VISTA la domanda datata 05.02.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2289 del 22.02.2007, con la quale la sig.ra Paola De Lucia nata il 15.02.1949 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Belluno, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.02.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.02.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Paola De Lucia - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Belluno, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 marzo 2008 al n. 320)



Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. Zanovello Anna Chiara , nata a Padova il 1/8/1956, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "Transvaal University entrance certificate " conseguito nell'anno 1973 presso la Waverley Girls High School di Johannesburg (Sud Africa);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussitenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA:

Il diploma "Transvaal University entrance certificate" conseguito all'estero dalla sig. Zanovello Anna Chiara –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica con il sequente voto:

77/100 (settantasettecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del sig. De Bernardin Daniele , nato a Roma il 3/11/1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "High School" conseguito nell'anno 2008 presso la The Walworth Barbour American International School di Even Yehuda (Israele);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dail'interessato

ACCERTATA la sussitenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA:

Il diploma "High School" conseguito all'estero dal sig. De Bernardin Daniele –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica con il seguente voto:

88/100 (ottantottocentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. COJOCARU Doina , nata a Tecuci (Romania) il 1/04/1982, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità magistrale del titolo "Diploma de Bacalaureat " conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola Media Superiore "Liceul Pedagogic Costache Negri" di Galati (Romania);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'art.379 D.L.vo 297/94;

DICHIARA:

Il diploma "Diploma de Bacalaureat" conseguito all'estero dalla sig. COJOCARU Doina –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità magistrale con il seguente voto:

94/100 (novantaquattrocentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. KALACSKA Anna Emese nata a Balassagyarmat (Ungheria) il 28/07/1962, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità magistrale del titolo "Oklevel " conseguito nell'anno 1985 presso la Ovonokepzo Intezet di Kecskemet (Ungheria)

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 dei citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA:

Il diploma "Oklevel" conseguito all'estero dalla sig. KALACSKA Anna Emese – Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità magistrale con il seguente voto:

87/100 (ottantasettecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. DUMITRU Victoria in MIHALI, nata a Maieru (Romania) il 24/01/1977, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità magistrale del titolo "Diploma de Bacalaureat" conseguito nell'anno 1996 presso il Liceo "George Cosbuc" di Nasaud-provincia di Bistrita-Nasaud (Romania);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'art.379 D.L.vo 297/94;

DICHIARA:

Il diploma "Diploma de Bacalaureat" conseguito all'estero dalla sig. DUMITRU Victoria in MIHALI --Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità magistrale con il seguente voto:

85/100 (ottantacinquecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. RIMBU Elena , nata a Chircaiesti (Rep.Moldava) il 12/09/1971, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "Atestat de absolvire a scolli medii " conseguito nell'anno 1989 presso la Scoala Medie Moldoveneasca di Cascalia (Provincia di Cainari-Rep.Moldava);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'art.379 D.L.vo 297/94;

DICHIARA:

Il diploma "Atestat de absolvire a scolii medii" conseguito all'estero dalla sig. RIMBU Elena —Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica con il seguente voto:

90/100 (novantacentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.



UFFICIO SCOLASTICO DI PIACENZA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. ^{ra} CARINI ANA MARIA ALEJANDRA, nata a Lomas de Zamora (Buenos Aires – Argentina), il 17/01/1967, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corso di studio di istruzione secondaria superiore di ordine tecnico del titolo "Perito Mercantil", conseguito nell'anno 1983, presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Istituto S. Josè " di Lomas de Zamora (prov. Di Buenos Aires – Argentina);

VEDUTO l'art. 379 del D. vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VEDUTO la Legge 7 febbraio 1990, n. 21;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il titolo di studio "Perito Mercantil", conseguito all'estero dalla sig. CARINI ANA MARIA ALEJANDRA

Equipollente a tutti gli effetti di legge

al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di ordine "tecnico commerciale" denominato "diploma di ragioneria", con il seguente voto: 86,6/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. vo. 297/94.





